

# **Servizio a tutele graduali per le piccole imprese. Orientamenti per la revisione della regolazione del servizio e delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio**

Consultazione ARERA 49/2024/R/eel del 22 febbraio 2024

---

Osservazioni di Elettricità Futura  
08/03/2024

## Osservazioni generali

In questa premessa riportiamo dei commenti sui due aspetti più critici da noi riscontrati nella lettura della consultazione. Il primo riguarda la possibilità dell'applicazione sequenziale di due corrispettivi diversi, parametro  $\alpha$  e a seguire il parametro  $\beta$ , ai clienti del STG PMI nel prossimo periodo di assegnazione. Considerato il probabile rischio di confusione nel cliente finale, che si vedrebbe cambiare gli importi in bolletta dopo 3 mesi dell'avvio del servizio, e per ridurre gli oneri implementativi per gli operatori, riteniamo che per raggiungere l'obiettivo di incentivare lo spostamento dal STG al mercato libero sia sufficiente e preferibile applicare da subito e per tutta la durata del servizio ai clienti assegnati in asta il prezzo di aggiudicazione che si formerà in ciascuna area territoriale in esito alle procedure concorsuali. In subordine, chiediamo che venga applicato il prezzo unico indifferenziato a livello territoriale (parametro  $\alpha$ ) senza poi prevedere il cambio.

Aggiungiamo che un ulteriore elemento da tenere in considerazione nel disegno del procedimento di assegnazione, sempre alla luce delle caratteristiche della clientela oggetto di assegnazione, è la necessità di rendere noto il CAP al prezzo, informazione che renderebbe più semplice la partecipazione evitando la possibilità che in alcune aree, segnatamente le meno appetibili da un punto di vista della morosità, si vada incontro alla mancata presentazione di un'offerta.

L'altro tema, di natura operativa, riguarda la raccolta e messa a disposizione delle informazioni pre-gara. Considerato che l'orientamento di arricchire il set informativo da mettere a disposizione prima delle gare e che le tempistiche per la raccolta delle stesse sono decisamente più stringenti del passato, è necessario garantire agli esercenti il STG PMI un periodo di tempo adeguato alla raccolta e l'invio delle informazioni. In attesa delle Specifiche AU per la trasmissione dei dati, che auspichiamo vengano messe a disposizione il prima possibile, chiediamo che ARERA valuti un'eventuale estensione oltre la fine di aprile della finestra per il completamento della raccolta dei dati pre-gara senza gravare sulle tempistiche di messa a disposizione delle informazioni per fare il bid. Riteniamo inoltre che la pubblicazione degli esiti della gara debba essere anticipata rispetto alla proposta del DCO non oltre la fine di maggio per dare sufficiente tempo ai nuovi assegnatari di implementare tutte le attività necessarie all'erogazione del servizio.

Approfittiamo di questa opportunità per rappresentare alcuni aspetti criticità legati all'avvio del STG per i clienti domestici non vulnerabili che riguardano:

- le tempistiche di invio della comunicazione di attivazione ai clienti (art. 48.2 del TIV)
- la scadenza per la comunicazione ad AU del versamento delle garanzie a favore dei distributori (art. 49.4 del TIV)

che l'esercente potrebbe non riuscire a rispettare a causa dell'elevato numero di forniture da attivare al 1° luglio.

Chiediamo pertanto che venga concessa flessibilità sui tempi e in particolare di consentire all'esercente di poter inviare le comunicazioni di attivazione del servizio fino al ventesimo giorno lavorativo dall'avvio del

servizio e di comunicare ad AU il versamento delle garanzie a favore dei distributori, in coerenza con l'attuale Codice di Rete, entro 14 giorni lavorativi dalla comunicazione degli importi da parte del distributore, anche in considerazione del numero elevato di distributori coinvolti.

Con l'occasione segnaliamo altresì la necessità, a beneficio di una minimizzazione di possibili disservizi per i clienti finali, che in ogni STG gli esercenti siano posti nelle condizioni di erogare il servizio ricevendo tutte le informazioni inerenti ai campi obbligatori per procedere alla corretta fatturazione dei clienti.

## Osservazioni di dettaglio

Q1. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di differenziare territorialmente il prezzo pagato dal cliente finale sulla base del prezzo di aggiudicazione di ciascuna territoriale dopo tre mesi dall'attivazione del servizio? Motivare la risposta. In alternativa, si ritiene preferibile prevedere una gradualità nel passaggio da un prezzo unico a un prezzo differenziato territorialmente (ad esempio prevedendo un periodo temporale, successivo ai primi tre mesi, durante il quale solo una parte – eventualmente crescente – del prezzo viene differenziata territorialmente)? Motivare la risposta.

Q2. Si ritiene vi siano altri aspetti relativi alle condizioni di erogazione del STG per le piccole imprese che necessitano di revisione? Motivare la risposta.

Q1. Come espresso in premessa, riteniamo che applicare temporaneamente per i primi 3 mesi di servizio il parametro  $\alpha$  e, una volta trascorsi, applicare il parametro  $\beta$  presenta diverse criticità. In primis, il cliente fornito nel STG potrebbe non comprendere correttamente il cambio repentino degli importi delle proprie bollette, che per alcune zone territoriali potrebbe essere significativo, con conseguente rischio di reclami nei confronti dell'esercente il STG. La seconda criticità è di natura operativa, dato che il cambiamento in corso d'opera dei corrispettivi applicati ai clienti comporterebbe un onere ulteriore all'esercente il STG che dovrà predisporre i propri sistemi di fatturazione a tale modifica.

Comprendendo e condividendo la logica su cui ARERA si è basata, ossia il trasmettere correttamente i segnali di prezzi ai clienti che continueranno a essere serviti nel STG PMI per incentivare uno spostamento verso il mercato libero, al fine di evitare le due criticità evidenziate riteniamo preferibile che si applichi da subito e senza cambiamenti il prezzo di aggiudicazione determinatosi in ciascuna area territoriale in esito alle procedure concorsuali (parametro  $\beta$ ). In subordine, chiediamo che venga applicato il prezzo unico indifferenziato a livello territoriale (parametro  $\alpha$ ) per tutta la durata del servizio.

Q3. Si condividono le modifiche ipotizzate in merito ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, indicare i motivi e precisare il/i requisito/i cui si fa riferimento. Si ritiene opportuno che vengano modificati altri requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, per i quali viene ipotizzata la conferma? Quali e perché?

Q4. Si concorda con la modifica alle modalità di determinazione della soglia minima di clienti serviti che deve essere rispettata ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?

Q4. Allo scopo di selezionare esclusivamente venditori affidabili, riteniamo necessario che la futura delibera preveda esplicitamente i requisiti economico-finanziari già previsti nelle precedenti Delibere 491/20, 208/22 e 362/23. Ciò con particolare riferimento a:

- la disposizione della certificazione degli ultimi due bilanci di esercizio approvati, ove disponibili, ovvero, in alternativa, degli ultimi due bilanci di esercizio approvati della società capogruppo;
- il divieto di partecipazione per i *trader* che abbiano subito la risoluzione per inadempimento di un contratto di dispacciamento in prelievo e/o trasporto e abbiano generato oneri non recuperabili che sono stati successivamente oggetto di reintegro alle imprese distributrici ai sensi del meccanismo di cui alle Delibere 50/2018/R/eel e 119/2022/R/eel (requisiti che devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2497-2497-septies del Codice civile).
- la previsione tra le cause di decadenza dall'incarico del mancato rispetto della puntualità dei pagamenti nei confronti di Terna e delle imprese distributrici, seguendo le disposizioni dei rispettivi Codici di Rete (ovvero su un orizzonte temporale semestrale).

Chiediamo di confermare che, in coerenza con le ultime aste domestiche e anche per garantire un'adeguata proporzionalità del requisito e maggiore concorrenza, la soglia minima di clienti per l'accesso al servizio è da intendersi come cumulativa, ossia che il target di 50.000 clienti minimi serviti possa essere raggiunto anche da un mix di POD e PdR. Il testo formulato da ARERA non è scritto in modo chiaro ed è in contrasto con le stesse premesse in cui si intende richiamare i criteri adottati nel corso delle ultime aste domestiche.

Q5. Si condivide il set di informazioni che l'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali? Se no per quali motivi?

Q6. Si concorda con le tempistiche di messa a disposizione delle informazioni pre-gara? Se no per quali motivi?

Q6. Come espresso in premessa, considerato che per le prossime gare per il STG PMI è previsto un arricchimento del set delle informazioni pre-gara chiesto agli attuali esercenti il servizio e che le tempistiche per la raccolta delle stesse sono stringenti (vista la data target di maggio per lo svolgimento delle gare), ricordiamo che occorre garantire un periodo di tempo adeguato agli esercenti il STG PMI per la raccolta e l'invio delle stesse. Tenendo conto che occorrerà attendere anche le Specifiche AU per la trasmissione dei dati, che auspichiamo vengano messe a disposizione il prima possibile, chiediamo che ARERA valuti un'eventuale estensione oltre la fine di aprile della finestra per il completamento della raccolta dei dati pre-gara.

Altrettanto importante sarà eseguire, come fatto per il STG domestici non vulnerabili, una bonifica dei dati di fatturazione, al fine di consentire un passaggio efficiente dei clienti da un operatore all'altro.

Q7. Quale delle due configurazioni proposte tra A e B si ritiene preferibile? Motivare la risposta

Q8. Si condivide il prospettato meccanismo di asta a turno unico in busta chiusa? Se no, per quali motivi?

Q9. Si condivide l'orientamento di non applicare il limite al numero massimo di aree aggiudicabili dal singolo partecipante? Se no, per quali motivi?

Q10. Si condivide l'orientamento di prevedere il medesimo livello di cap al prezzo massimo per l'asta madre e per quella di riparazione? Se no, per quali motivi?

Q11. Ci sono ulteriori aspetti da segnalare con riferimento al disegno d'asta? Motivare la risposta.

Q8: Condividiamo l'orientamento.

Q9: Condividiamo l'orientamento.

Q10. Riteniamo che la disclosure sul cap al prezzo sia necessaria per diminuire le probabilità che la partecipazione, soprattutto in alcune aree, vada deserta. Riteniamo inoltre che il mantenimento del cap anche nell'asta di riparazione rischi di compromettere l'aggiudicazione di alcune aree, soprattutto quelle caratterizzate da morosità più elevata.

Q11. Dato che non è spiegato con certezza nel DCO al punto 3.38, chiediamo di chiarire lo step successivo all'asta di riparazione nel caso in cui anch'essa dovesse andare deserta per una o più aree messe a gara. Analogamente a quanto previsto per il STG domestici non vulnerabili, i clienti di tali aree saranno affidate transitoriamente agli attuali esercenti il STG fino alla data di cessazione del servizio?

Q12. Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Se no, per quali motivi?

Q13. Quanti mesi prima della fine del periodo di assegnazione del servizio dovrebbe essere proposta dall'esercente il STG al cliente l'offerta più favorevole? Motivare la risposta.

Q12. Concordiamo l'orientamento proposto.

Q13. Riteniamo che la soluzione preferibile è di prevedere che la proposta di offerta del mercato libero venga trasmessa almeno un mese prima della cessazione del STG per coerenza con la validità delle condizioni economiche delle offerte di mercato libero.

Q14. Si condividono le tempistiche prospettate? Se no, per quali motivi?

Q14. Relativamente alle tempistiche per la raccolta e messa a disposizione delle informazioni pre-gara rimandiamo alla nostra risposta al Q6. Per tempistiche di pubblicazione degli esiti di gara rimandiamo alla richiesta rappresentata nelle osservazioni generali.



Elettricità Futura, la principale Associazione della filiera industriale nazionale dell'energia elettrica, ha l'obiettivo fondamentale di promuovere lo sviluppo del settore elettrico italiano nella direzione della transizione energetica, un percorso di rilancio della filiera industriale che consente di creare notevoli benefici per l'economia e l'occupazione aumentando la sicurezza, l'indipendenza, la sostenibilità e la competitività dell'Italia.

Elettricità Futura è iscritta al Registro di Trasparenza UE n°: 068354541533-02

[www.elettricitafutura.it](http://www.elettricitafutura.it) | [segreteria@elettricitafutura.it](mailto:segreteria@elettricitafutura.it)

